



Asmel Consortile S.C. a r.l.

Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma

Sede Operativa: Centro Direzionale – Isola G1 – Napoli

P.Iva: 12236141003

www.asmecom.it – portale di committenza pubblica



COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA)

COMUNE OLIVETO CITRA

Provincia di Salerno

Via Vittorio Emanuele II - 46 – Tel. +390828799219 - Fax: +390828793766

<http://www.comune.oliveto-citra.sa.it>

e-mail: info@comune.oliveto-citra.sa.it

Ptot.n. 8874 del 14/09/2018

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo

art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016

ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016.

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE – MATERNA IN LOC. DOGANA

CUP: D89F18000460006

CIG: 7623100D1D

PARTE PRIMA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al **punto IV.3.4) del bando di gara**;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 e le due buste interne di cui alla lettera b), deve pervenire alla Stazione appaltante:
 - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
 - all'indirizzo di cui all'articolo 1.3, lettera a);
 - con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3, lettere b) e c);
- b) nel seguito del presente disciplinare con il termine **«busta dell'Offerta Tecnica»** si intende la busta interna contenente i documenti e gli elaborati che costituiscono l'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1, con il termine **«busta dell'Offerta Economica»** si intende la busta interna contenente la sola Offerta Economica alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 4.2;
- c) le buste interne di cui alla lettera b) devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio di cui al successivo articolo 1.3, lettera d);
- d) il plico pertanto deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, le due buste interne di cui alla lettera b), recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«Offerta Tecnica»

e

«Offerta Economica».

1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	COMUNE DI OLIVETO CITRA		Ufficio	SERVIZIO TECNICO	
Indirizzo	VIA VITTORIO EMANUELE II		num.	46	
CAP	84020	Località	OLIVETO CITRA		Provincia SA

- b) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.3) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. b.1) e sub. b.2);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle modalità diverse dalla raccomandata del servizio postale universale, deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) il plico, contenente tutto quanto richiesto, deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall'offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all'esterno, oltre all'intestazione dell'offerente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; deve altresì recare all'esterno la dicitura **«Documenti di gara: NON APRIRE»**.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) (punto II.2.1) del bando di gara)

Valore stimato complessivo dell'appalto: **176.546,08**

di cui:

1)	175.546,08	Lavori, soggetti a ribasso
2)	1.000,00	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

2.2. Qualificazione dei lavori

2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

categoria	Prevalente	Importo	classifica
OG1	Edifici civili ed industriali	176.546,08	I

2.2.2. Modalità di contabilizzazione dei lavori

A **corpo** ai sensi dell'articolo 59-comma 5 bis, decreto legislativo n. 50 del 2016 e degli articoli 43, comma 6, e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010.

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.3) del bando di gara

Durata in giorni: 180 naturali e consecutivi

CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Documentazione da introdurre nel plico di invio fuori dalle buste interne)

3.1. Documentazione amministrativa preliminare

Per Documentazione amministrativa preliminare si intendono le dichiarazioni e i documenti di cui ai seguenti articoli da 3.1.1 a 3.1.5, diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti di cui all'articolo 3.2.1 e all'articolo 3.2.3, e diversi altresì dall'Offerta Economica di cui al Capo 4.

Tutti gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 213, comma 8 del decreto legislativo n. 50 / 2016.

3.1.1. Cauzione provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50/2016), per un importo di **euro 3.530,92**

pari al 2 % (due per cento) dell'importo totale a base di gara di cui all'articolo 2.1 costituita, a scelta dell'offerente, da:

- contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del beneficiario di cui alla lettera e);
- fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e

con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 31 del 2018 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi dall'intestazione;

- a.3) ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN, sul conto corrente di cui al codice IBAN **IT IT36 P070 6675 9000 0000 0417 296** (BIC-SWIFT: **ICRAITRRTMO**), presso la Banca Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani, filiale di Calabritto intestato a questa Stazione appaltante;
- b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
- b.1) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 31 del 2018 o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
- b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
- b.3) non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- c) ai sensi dell'art. 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo:
- c.1. è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, di cui all'articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:
- la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito riportato sull'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 3.2.3, lettera c), obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II, il possesso del requisito può essere segnalato dallo stesso operatore economico mediante allegazione dell'originale o della copia della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
 - in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- c.2. è ridotto a del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al punto c.1, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- c.3. è ridotto del 30% nel caso di operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25.11.2009;
- c.4. è ridotto del 20%, nel caso di operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- c.5. è ridotto del 15%, nel caso di operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- c.6. le riduzioni di cui alle precedenti lettere c.3 - c.4 - c.5 sono cumulabili con quelle di cui alle lettere c.1 - c.2; la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente; nel caso di cumulo, l'operatore dovrà procedere con la riduzione del maggior valore percentuale e poi, progressivamente, con quelle di maggior importo esclusa la prima;
- c.7. in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario le riduzioni di cui a punti c.3 - c.4 - c.5 sono ammesse solo se i requisiti ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; per fruire delle riduzioni di cui ai precedenti c.3 - c.4 - c.5, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle

- norme vigenti;
- d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in formato cartaceo in originale con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi, sia rispettata una la seguente condizione:
--- riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;
 - e) il beneficiario della cauzione provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione;
 - f) le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

3.1.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 20,00 (venti/00)** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento
CIG 7623100D1D;
- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
 - on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
 - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
- c) limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG di cui alla lettera a).

3.1.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - D.G.U.E.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire su supporto informatico (ovvero CD ROM non modificabile, di sola lettura) nella "**Documentazione Amministrativa**" il **DGUE** in formato elettronico XML e PDF, compilati e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs. 82 del 7/03/2005 - Codice dell'amministrazione digitale). Tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento. L'operatore economico per completare il D.G.U.E. elettronico fornito dalla stazione appaltante (in formato .xml), allegato agli atti di gara e scaricabile dalla piattaforma asmecomm.it, dovrà DIGITARE il seguente link nella barra degli indirizzi:

<https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it>

Avvio **Procedura** **Esclusione** **Selezione** **Fine**

Benvenuti al servizio DGUE

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) è un'autodichiarazione dell'impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico. È disponibile in tutte le lingue dell'UE e si usa per indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell'UE. Grazie al DGUE gli offerenti non devono più fornire piene prove documentali e ricorrere ai diversi moduli precedentemente in uso negli appalti UE, il che costituisce una notevole semplificazione dell'accesso agli appalti transfrontalieri. A partire da ottobre 2018 il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica.

La Commissione europea mette gratuitamente un servizio web a disposizione degli acquirenti, degli offerenti e di altre parti interessate a compilare il DGUE elettronicamente. Il modulo on line può essere compilato, stampato e poi inoltrato all'acquirente con le altre parti dell'offerta. Se la procedura è espletata elettronicamente il DGUE può essere esportato, salvato e presentato elettronicamente. Il DGUE presentato in una procedura di appalto pubblico precedente può essere riutilizzato a condizione che le informazioni siano ancora valide. Gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

Per ulteriori informazioni sul DGUE [cliccare qui](#)

Per leggere le risposte alle domande più frequenti sul DGUE consultare la parte [Domande frequenti](#)

Chi è a compilare il DGUE?

- ☐ Sono un'amministrazione aggiudicatrice
- ☐ Sono un ente aggiudicatore
- ☒ Sono un operatore economico

Che operazione si vuole eseguire?

- ☒ Importare un DGUE
- ☐ Unire due DGUE
- ☐ Creare risposta

Caricare il documento.

Caricare un file ESPD Request (richiesta di DGUE) o ESPD Response (DGUE di risposta)

Nessun file selezionato

Fig.1

Quindi, (vedi fig. 1), dovrà spuntare l'opzione "Sono un operatore economico" e poi "Importare un DGUE". Nella sezione "Caricare il documento" selezionare "Scegli file" e caricare il file DGUE.xml allegato agli atti di gara e scaricabile dalla piattaforma www.asmecomm.it. Quindi, cliccando il tasto "Avanti" si potrà procedere con la compilazione.

Ultimata la compilazione, l'operatore economico dovrà scaricare il file in formato XML ed in PDF cliccando "ENTRAMBI", (vedi fig. 2), e in seguito firmare digitalmente il file .zip per poi inserirlo nella "Documentazione Amministrativa" inserire su CD ROM.

L'operatore economico dichiara:

di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:
se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente, indicare per ciascun documento:

Risposta fornita? ☐ Sì ☒ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE? ☐ Sì ☒ No

Parte VI: Dichiarazioni finali

L'operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.

L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso all'accesso) oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

L'operatore economico autorizza formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [identificare la procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:

Data _____

Luogo _____

Firma _____

Fig. 2

Per qualsiasi domanda sui file rivolgersi al seguente indirizzo e-mail:
grow-espd@ec.europa.eu

3.2 Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

La documentazione amministrativa da introdurre nel plico, è costituita da:

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (candidato, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- l'individuazione dell'operatore economico, la forma giuridica, l'indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, eventuali ulteriori altri recapiti;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE);
- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione B, del DGUE);
- l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D, del DGUE);
- l'assenza del motivo di esclusione
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)

b) inoltre, per ciascun operatore economico candidato o ausiliario, dichiarazioni attestanti:

- l'iscrizione in elenchi costituiti dal possesso delle pertinenti attestazioni SOA
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
- l'eventuale possesso dei sistemi di qualità
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione D, del DGUE)

c) per ciascuna candidatura presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione di cui alla lettera a) deve essere resa:

- dall'operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c);
- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
- dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.

1. Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico, possesso delle attestazioni SOA e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.

2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.

3. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documenti o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, contratti atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda stipulati nell'anno antecedente la data del presente Documento ecc.

4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.

3.3 Motivi di esclusione

3.3.1 - Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del

1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3.3.1

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A)

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.

2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

3. Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

4. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

5. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;

6. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

3.3.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Sussistenza di:

a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3.3.2

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.

2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi dell'inesistenza di provvedimento ostativi al rilascio della documentazione antimafia.

3.3.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80, comma 3, del Codice) L'esclusione per

i motivi di cui al precedente punto 3.3.1 è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

- in caso imprenditore individuale: il titolare;
- in caso di società di persone: tutti i soci;
- in caso di società in accomandita semplice:
- tutti i soci accomandatari;
- in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati) ivi compresi institori e procuratori generali;
 - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
- **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci:** il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
- in tutti i casi: i procuratori speciali, gli institori in entrambi i casi se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
- i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del D.P.R. 207/2010;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3.3.3

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A)

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) in carica, risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omissi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.

2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).

3. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di cessione o di affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto di cui al punto 3.3.1 è stata emessa nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente o affittante.

3.3.4. Motivi di esclusione per omissi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;

b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3.3 4

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3.3.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3.3.5, lettere a), b), c), d), e)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:

- *gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'operatore economico deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
- *in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
- *in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.*

3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.3.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

3.3.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m), del Codice)

f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.

231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

g) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) aver violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), l), m))

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:

- è inferiore a 15;
- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

4. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

3.3.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.4 Requisiti di partecipazione

3.4.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)

Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.

Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall'Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice.

3.4.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Non richiesti in quanto assorbiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.4.3.

3.4.3. Requisiti di capacità tecnica mediante attestazioni SOA (art. 84 del Codice)

(art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63 e 92, del Regolamento)

Una o più dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, nella categoria prevalente **OG1 in classifica I**.

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.4.3

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

- 1. La dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).*
- 2. Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.*
- 3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata al punto 3.5.1.*

3.5 Operatori economici in forma aggregata

3.5.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (occasional) di operatori economici

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A)

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici invitati. Inoltre:

a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.3.1 a 3.3.8, nonché:

- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.4.1;
- i requisiti di capacità tecnica, costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.4.3;

b) indicazione delle categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore economico raggruppato si qualifica e che intende assumere;

c) i requisiti devono essere posseduti come segue:

- i requisiti di cui al punto 3.3.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico;
- i requisiti di capacità tecnica costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.4.3, complessivamente nella misura prevista per i candidati singoli, distribuita secondo quanto previsto dalle successive lettere d), e) ed f);

d) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento, nei raggruppamenti orizzontali i requisiti cumulabili di cui alla lettera c), devono essere posseduti:

- dal mandatario o capogruppo nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto al candidato singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
- da ciascun operatore economico mandante nella misura non inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto al candidato singolo;

e) ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del Regolamento, nei raggruppamenti verticali i requisiti cumulabili di cui alla lettera c), devono essere posseduti:

- dal mandatario o capogruppo nella categoria prevalente;
- da ciascun operatore economico mandante nella categoria scorporabile per la quale si qualifica e che intende assumere;

f) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale), le condizioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti);

g) i requisiti di qualità di cui al punto 3.4.4, sono richiesti alle condizioni previste allo stesso punto.

3.5.2. Reti di imprese e contratti di rete

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A)

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;

b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;

c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:

- individuati quali esecutori delle prestazioni;
- che mettono in comune i requisiti tecnici costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.4.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;

d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.5.1, lettera b);

e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.5.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane devono indicare:

a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.3.1 a 3.3.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza.

3.5.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

a) l'avvalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.4.1;

b) l'avvalimento:

- è ammesso per i requisiti tecnici costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.4.3;

c) l'avvalimento è ammesso per il requisito del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 di cui al punto 3.4.4 a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- il requisito sia inscindibilmente connesso all'attestazione SOA oggetto di avvalimento, per categoria e classifica adeguata, in quanto annotato in calce alla stessa attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento;
- l'operatore economico ausiliario dichiara di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il *know how*, le prassi e il personale qualificato nei controlli di qualità, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità aziendale;
- la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;

d) l'operatore economico ausiliario:

- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da 3.3.1 a 3.3.8;
- non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
- non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;

e) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettere b) e c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento e deve indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera d).

3.5.5. Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice)

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo totale dell'appalto.

Il candidato deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare. La dichiarazione può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta e, se presentata in fase di candidatura, può essere modificata in fase di offerta.

3.5.6. Subappalto qualificante

(subappalto obbligatorio e necessario ai fini della qualificazione)

(art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, comma 2, della legge n. 80 del 2014)

(condizioni, se presenti, da dichiarare alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)

Non sussiste l'obbligo di subappalto. Il subappalto è facoltativo ed è ammesso alle condizioni di cui al precedente punto 3.5.5.

3.6. Atto unilaterale d'obbligo.

L' Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza "Asmel Consortile S. c. a r.l." il corrispettivo dei servizi di committenza e per le tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari a € 1.765,46 oltre IVA corrispondente all'1,0% oltre IVA, dell'importo complessivo posto a base di gara, **€ 176.546,08** oltre IVA.

La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell'offerta. La stessa, a garanzia della validità dell'offerta, dovrà essere prodotta all'interno del plico della Documentazione Amministrativa utilizzando il modello "ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO" e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l'obbligazione, essendo parte integrante dell'offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell'offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l'offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico dovrà trasmettere, l'atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all' indirizzo pec: audo@asmepec.it e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione

dell'invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all'offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.

4. CAPO 4 – OFFERTA

4.1. Offerta Tecnica

(Documentazione della busta interna della «Offerta Tecnica»)

La busta dell'**Offerta Tecnica** deve contenere esclusivamente l'**Offerta Tecnica**, illustrante gli elementi oggetto di valutazione tecnica di cui al **punto IV.2.1), numeri 1 del bando di gara**, come specificati nel seguente prospetto:

1.	Offerta tecnica: miglorie del comparto edilizio		peso 75
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		di cui:
1.a	- Miglioramento delle opere di finitura:	sub-peso 20	
1.b	- Incremento degli interventi di consolidamento:	sub-peso 30	
1.c	- Miglioramento del livello di efficientamento energetico:.....	sub-peso 15	
1.d	- Miglioramento della qualità dei materiali:.....	sub-peso 5	
1.e	- Miglorie sull'esecuzione delle opere:	sub-peso 5	

- a) l'**Offerta tecnica** può prevedere **varianti** al progetto esecutivo posto a base di gara nei limiti dei successivi punti.
- b) l'**Offerta Tecnica** deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, nel seguente modo:
- 1.a) **miglioramento opere di finitura**: una relazione descrittiva costituita da 10 (dieci) cartelle e 3 (tre) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative;
 - 1.b) **incremento consolidamento**: una relazione descrittiva costituita da 10 (dieci) cartelle e 3 (tre) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative;
 - 1.c) **efficientamento energetico**: una relazione descrittiva costituita da 10 (dieci) cartelle e 3 (tre) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative;
 - 1.d) **qualità dei materiali**: una relazione descrittiva costituita da 10 (dieci) cartelle e 3 (tre) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative;
 - 1.e) **esecuzione opere**: una relazione descrittiva costituita da 10 (dieci) cartelle e 3 (tre) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative;

Subcriterio 1.a - Miglioramento delle opere di finitura da prevedere per le aree oggetto di lavorazione - 20 punti

Il punteggio verrà assegnato attribuendo il valore massimo al concorrente che offrirà i mq di pavimentazione e di opere di finitura (rasatura, rete porta intonaco, intonaco e tinteggiatura) maggiori. Il punteggio verrà assegnato a partire da un valore minimo di 25 mq di opere.

Subcriterio 1.b - Incremento degli interventi di consolidamento del solaio (cfr. NPST004 dell'elaborato REL 04) - 30 punti

Il punteggio verrà assegnato attribuendo il valore massimo al concorrente che offrirà il massimo incremento degli interventi di consolidamento del solaio, da realizzarsi sui solai in cui non è stato previsto.

Subcriterio 1.c - Miglioramento del livello di efficientamento energetico della copertura - 15 punti

Il punteggio verrà assegnato attribuendo il valore massimo al concorrente che offrirà il massimo incremento in termini di trasmittanza.

Subcriterio 1.d - Miglioramento della qualità dei materiali utilizzati anche in relazione ai Criteri Minimi Ambientali- 5 punti

Subcriterio 1.e - Misure di gestione delle esecuzioni in cantiere volte alla mitigazione e/o eliminazione dell'impatto ambientale e delle possibili interferenza e gestione dei rifiuti- 5 punti

c) note in merito alle formalità della documentazione:

c.1) per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con

rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni;

c.2) ciascuna relazione, atteso il suo contenuto negoziale, deve recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente a pena espressa di esclusione; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;

c.3) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto d.1), da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

c.4) ai fini della redazione delle relazioni di cui si compone l'**Offerta tecnica** non è richiesta la sottoscrizione di un tecnico abilitato; resta fermo l'obbligo dell'operatore economico che risulti aggiudicatario di acquisire, a propria esclusiva cura e spese, tutte le figure professionali prescritte dalla normativa di settore ai fini dello sviluppo della documentazione tecnico-progettuale necessaria per dare attuazione alle proposte di cui si compone la relativa **Offerta tecnica** e dell'acquisizione degli eventuali nuovi atti di assenso, nulla osta e/o pareri - comunque denominati - che si rendano necessari ai fini della relativa realizzazione.

d) non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

d.1) eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni di cui ai precedenti paragrafo b - punti 1.a, 1.b, 1.c, 1.d e 1.e;

d.2) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;

d.3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;

d.4) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

d.5) sono in contrasto con prescrizioni inderogabili imposte in autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili; in ogni caso, le eventuali proposte migliorative non dovranno determinare la integrale riattivazione dei procedimenti autorizzatori già acquisiti sul progetto esecutivo posto a base di gara dalla Stazione appaltante ai fini ma, esclusivamente, l'acquisizione delle autorizzazioni, nulla osta e/o assensi, comunque denominati, strettamente necessari alla loro realizzazione;

e) l'**Offerta Tecnica** non può:

e.1) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica** di cui all'articolo 4.2 o comunque pregiudicarne la segretezza;

e.2) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;

e.3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

f) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere d) oppure e), comporta la non ammissibilità dell'**Offerta Tecnica** e l'esclusione del relativo offerente;

g) all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui ai successivi punti 7.5.2 e 8.1.;

h) al riguardo si rappresenta fin d'ora

h.1) che la sottoscrizione del contratto è subordinata:

- alla redazione ad esclusiva cura e spese dell'aggiudicatario della documentazione tecnico-progettuale necessaria per dare attuazione alle proposte migliorative di cui si compone la relativa

Offerta tecnica;

- alla consegna di detta documentazione alla Stazione Appaltante e alla conseguente approvazione da parte di quest'ultima;
- all'acquisizione, sempre ad esclusiva cura e spese dell'aggiudicatario, dei titoli autorizzatori nulla osta e/o assensi, comunque denominati, eventualmente necessari ai fini della realizzazione delle migliorie proposte in sede di **Offerta tecnica**;

h.2) che nel caso in cui la documentazione progettuale relativa alle migliorie offerte non venga prodotta, non venga approvata dalla Stazione Appaltante e/o dalle amministrazioni preposte o, ancora, rechi sostanziali modifiche rispetto a quanto descritto in sede di **Offerta tecnica** (ancorché derivanti da eventuali prescrizioni delle amministrazioni preposte alla relativa approvazione), la Stazione appaltante procederà alla esclusione dell'aggiudicatario, all'incameramento della cauzione provvisoria e al conseguente scorrimento della graduatoria.

4.2. Offerta Economica

(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica»)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti agli articoli seguenti.

4.2.1. Offerta di prezzo (Peso 20)

Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016, compongono l'offerta economica:

- a. il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara (offerta di prezzo);
- b. i costi della manodopera da impiegare nell'affidamento;
- c. gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 la mancata indicazione, in sede di offerta, anche solo di uno degli elementi elencati nelle precedenti lettere a - b - c non è suscettibile di soccorso istruttorio e, pertanto, comporta l'immediata esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 u.p. del D. Lgs. 50/2016, con riferimento ai soli costi della manodopera indicati in offerta da parte dell'operatore economico classificatosi al primo posto della graduatoria provvisoria, la Commissione giudicatrice procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), anche qualora non ricorrano le condizioni di cui al successivo punto 6.6 del presente disciplinare e, comunque, anche qualora l'offerta non appaia nel complesso anormalmente bassa.

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui all'articolo 2.1, assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui all'articolo 3.2.1, numero 1), con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- b) l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta;
- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - c.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
 - c.2) deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

4.2.2 Offerta di tempo (Peso 5)

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione delle prestazioni di cui al **punto II.3) del bando di gara**, con le seguenti precisazioni:

- la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;
- il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore;
- l'offerta di tempo può essere redatta in calce all'offerta di prezzo di cui all'articolo 4.2.1, con l'unica sottoscrizione di cui allo stesso articolo 4.2.1.
- l'offerta non potrà essere superiore al 30 % pari a giorni 54. In caso di ribasso superiore lo stesso sarà considerato pari al limite massimo, (30 % - 54 giorni);

La mancata allegazione della Offerta di tempo comporta l'attribuzione del punteggio di zero per il corrispondente criterio ponderale.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 120 del d.P.R. n. 207 del 2010, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui al paragrafo V delle Linee Guida ANAC n. 2 del 21.09.2016 e successivo aggiornamento, con le specificazioni di cui ai successivi articoli da 5.1.1 a 5.2.2.

5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'**Offerta tecnica** è effettuata dalla Commissione giudicatrice, come segue:

- la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2.1), numeri 1, del bando di gara**, in base alla documentazione contenuta nella busta dell'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 4.1. Gli aspetti delle **Offerte Tecniche** che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui alla presente lettera a), non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco.
- a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie» secondo le linee-guida ANAC n. 2 del 21.09.2016 e successivo aggiornamento; se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

c)

l'a

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

l'attribuzione dei coefficienti avviene utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera a), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;

- d) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

- e) è attribuito il coefficiente "zero" con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi al sub-elemento o all'elemento non suddiviso in sub-elementi, in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di variante migliorativa (offerta tecnica parziale);
- f) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso o per il peso previsto alla Parte prima, Capo 3.1, lettera a);
- g) per l'elemento di cui al **punto IV.2.1), numeri 1, del bando di gara**, suddiviso in sub-elementi, se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento;
- h) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

5.1.2. Riparametrazione della «Offerta Tecnica» - influenza ai fini dell'individuazione dell'anomalia - soglia di sbarramento:

- a) alla valutazione dei singoli elementi di cui all'art. 4.1 sarà applicata la riparametrazione di primo livello ove se ne verifichi la condizione;
- b) all'intera offerta tecnica (somma delle valutazioni degli elementi di cui all'art. 4.1 già riparametrati), **sarà** applicata la riparametrazione di secondo livello; pertanto è assegnato il peso totale dell'**Offerta Tecnica** a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi riparametrati, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera **Offerta Tecnica**;
- c) le riparametrazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non influisce su giudizio di anomalia, il quale verrà effettuato sulla scorta della somma dei punteggi conseguiti dai per singoli subelementi non riparametrati;
- b) sono ammesse all'apertura dell'Offerta economica tutte le **Offerte Tecniche** senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

5.2. Valutazione della «Offerta Economica»

5.2.1. Elemento Prezzo:

- a) l'elemento prezzo di cui al **punto IV.2.1), numero 2, del bando di gara**, ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2.1, numero 1), con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1, lettera e);
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{\max}$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R_i è il ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

5.2.2. Elemento Tempo:

- l'elemento tempo di cui al **punto IV.2.1), numero 3, del bando di gara**, è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di esecuzione di cui all'articolo 2.3, espresso con le modalità di cui all'articolo 4.2.2;
- alla riduzione percentuale sul tempo:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = T_i / T_{\max}$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

T_i è la riduzione dell'offerta in esame;

T_{max} è la massima riduzione offerta (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6.2.5;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 7.2.1;
 - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 7.4.1;
- in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - alle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 de 2016;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.2.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito web di cui all'articolo 1.3, lettera c);
 - la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutti i plichi recanti la documentazione concorsuale nella stanza la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
- b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'**Offerta Tecnica** e della busta dell'**Offerta Economica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- c) ad apporre, sulle buste dell'**Offerta Tecnica**, accanto ad ogni numero una lettera in sequenza coerente con la precedente numerazione, secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.»;
- d) ad apporre all'esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Bando, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n.50 del 2016.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
- b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- d) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
- e) non reca all'esterno l'indicazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- f) non contiene la busta dell'**Offerta Economica**, e al suo interno **l'Offerta di prezzo**, oppure contiene **l'Offerta di prezzo** fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di

quest'ultima;

- g) la cui busta interna dell'**Offerta Economica** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'**Offerta Economica**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 6.1.3;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;

6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
- ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni della presente lettera di invito o degli atti da questa richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m e 86 del d. lgs 50/2016 con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
- se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.1);
 - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 4, lettera f), punto sub. f.2);
 - di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
 - avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti;
- f) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- g) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;

6.2.4. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9, del d. lgs. 50/2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- c) In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente ai sensi dell'art. 83, comma 9 terzo periodo, del d.lgs. 50/2016 è escluso dalla gara;
- d) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 quarto periodo, del d.lgs. 50/2016 non è possibile attivare l'istituto del soccorso istruttorio.

6.2.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4, lettera a);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2006, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate da d.lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dalla presente lettera di invito.

6.3. Ammissione degli offerenti

6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante provvederà all'espletamento della procedura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

6.3.2. Controllo del possesso dei requisiti

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del D. Lgs. 104/2010 la Stazione appaltante provvede altresì a pubblicare, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso del provvedimento agli operatori economici, esclusivamente con comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del punto 3.2 del presente disciplinare recante l'ufficio e/o il collegamento informatico dove sono disponibili i relativi atti.

6.3.3. Verifica della documentazione amministrativa

La verifica è svolta dal RUP ai sensi del punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/2016 e successivo aggiornamento;

6.4. Gestione della «Offerta Tecnica»

6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

Il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione, in applicazione dell'articolo 6.1.1, lettera d):

- a) procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle buste dell'**Offerta Tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'**Offerta Tecnica**;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, nominata subito dopo la conclusione del procedimento di cui al precedente punto 6.4.1:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui agli articoli 5.1.1 e 5.1.2;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;
- c) in ogni occasione di sospensione o conclusione parziale delle sedute riservate, il presidente della Commissione giudicatrice provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Tecnica** nella stanza la cui chiave è nella esclusiva disponibilità propria o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

6.4.3. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi,
- b) ad effettuare le verifiche di cui all'articolo 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte Tecniche**;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'**Offerta Tecnica** sono allegate al verbale;

6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 4.1, lettera c), salvo che la stessa offerta sia riconducibile con certezza all'offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi dell'articolo 4.1, lettera f).

6.5. Gestione della «Offerta Economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'articolo 9.2.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, in **seduta pubblica**, constata e fa constatare l'integrità delle buste dell'**Offerta Economica**, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per

ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi del Capo 4, lettera e);

- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una della causa di cui al successivo articolo 6.5.2;
- f) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte di prezzo:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
 - non contengono i costi della manodopera da impiegare nell'affidamento e/o gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera d);

6.5.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»:

ai sensi dell'art 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare le carenze dell'offerta di prezzo.

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- c) a formulare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, a seguito delle verifiche di cui al successivo punto 6.6;
- d) ad archiviare in luogo protetto la documentazione concorsuale nella stanza la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegna gli atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse e verifica del costo della manodopera dichiarato in sede di offerta di prezzo

- a) ai sensi dell'articolo 97 comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; a tal fine la Commissione terrà conto della somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub-elementi della **Offerte tecnica** non riparametrati;
- b) Ai sensi dell'art 97 , comma 1 e 4 gli operatori economici possono fornire spiegazioni su prezzi o costi nelle offerte. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:
 - l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente

- per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
- c) La stazione appaltante, per il tramite della Commissione Giudicatrice, richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.
 - non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
 - sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 14;
- d) Ai sensi dell'art. 95 comma 10 u.p. del D. Lgs. 50/2016, con riferimento ai soli costi della manodopera indicati in offerta da parte dell'operatore economico classificatosi al primo posto della graduatoria provvisoria, la Commissione giudicatrice procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), anche qualora non ricorrano le condizioni di cui al successivo punto 6.6 del presente disciplinare e, comunque, anche qualora l'offerta non appaia nel complesso anormalmente bassa. Il positivo esito di detta verifica consentirà alla Commissione di formulare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1. Verballi

Sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 comma del d.lgs. 50/2016 , oggetto di esame ai sensi dell'articolo 6.2.6, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Proposta di aggiudicazione:

- a) Ai sensi dell'art. 32, comma 5 e del d.lgs. n.50/2016 , la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.
- b) La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 33, comma 1 del d.lgs 50/2016 è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

- c) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che, fermo il positivo esperimento delle verifiche di cui all'art. 97 comma 5 lett. d sul costo della manodopera dichiarato in sede di offerta di prezzo, risulti migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dell'articolo 7.2 nel caso ricorrano la condizioni di cui all'articolo 6.6;
- e i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- f) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

7.3. Aggiudicazione

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 35, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016

7.3.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'art 32, comma 6 del d.lgs. 50/2016 si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.;
- b) ai sensi dell'art 32 comma 7 del dlgs 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

7.3.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n.50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.
- b) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara.
- c) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 59/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo nei successivi sessanta giorni decorrenti dall'avverarsi di tutte le condizioni di cui al successivo punto 8.1 e salvo ulteriore differimento concordato con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Del pari non è dovuto all'aggiudicatario alcuna somma - a titolo corrispettivo, risarcimento e/o in indennità - né alcun adeguamento prezzi nel caso in cui la sottoscrizione del contratto non avvenga e/o avvenga con notevole ritardo rispetto alla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva a causa del mancato avveramento delle condizioni di cui al punto 8.1.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) l'aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi dei punti 7.3.1 e 7.3.2;
- b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9 e 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 / di cui all'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo;
- d) prima della redazione, ad esclusiva cura e spese dell'aggiudicatario e dei tecnici da questo individuati,

della documentazione tecnico-progettuale necessaria per dare attuazione alle proposte migliorative di cui si compone l' **Offerta tecnica**;

- e) prima della consegna di detta documentazione alla Stazione Appaltante e alla conseguente approvazione da parte di quest'ultima;
- f) prima dell'acquisizione, sempre ad esclusiva cura e spese dell'aggiudicatario, dei titoli autorizzatori nulla osta e/o assensi, comunque denominati, eventualmente necessari ai fini della realizzazione delle migliorie proposte in sede di **Offerta tecnica**.

Nel caso in cui la documentazione progettuale relativa alle migliorie offerte non venga prodotta, non venga approvata dalla Stazione Appaltante e/o dalle amministrazioni preposte o, ancora, rechi sostanziali modifiche rispetto a quanto descritto in sede di **Offerta tecnica** (ancorché derivanti da eventuali prescrizioni delle amministrazioni preposte alla relativa approvazione), la Stazione appaltante procederà alla esclusione dell'aggiudicatario, all'incameramento della cauzione provvisoria e al conseguente scorrimento della graduatoria.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto, ivi compresi gli elaborati tecnico-progettuali relativi alle proposte migliorative contenute nella propria **Offerta tecnica** di cui alla lett. d) del precedente punto 8.1.1.;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
 - la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7 ,del decreto legislativo n. 50 del 2016
- d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- r) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e scorrimento della graduatoria;
- g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l'aggiudicazione definitiva, fatti salvi i caso di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008 adeguato alle indicazioni fornite in sede di Offerta tecnica;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, adeguato alle indicazioni fornite in sede di Offerta tecnica e, comunque, comprensivo delle eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare:
- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;

9.1.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 80 de d. lgs 50/2016;
- c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

9.1.3. Imposta di bollo:

- a) la domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione;
- b) la medesima disposizione di cui alla lettera a) si applica anche al foglio dell'offerta economica;
- c) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) o b) non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione

9.2.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell'articolo 3.2 mediante le modalità ammesse dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso

all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

9.2.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.3) del bando di gara**;
- b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente in forma scritta, anche mediante telefax o posta elettronica (e-mail):

- ☒ - al il Responsabile del procedimento di cui al **punto VI.3), lettera o), del bando di gara**;
- ☐ - al recapito di cui all'articolo 1.3, lettera a);
- ☒ - ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

e-mail ordinaria:	appalti@comune.oliveto-citra.sa.it
e-mail certificata (PEC):	appalti.oliveto-citra@asmepec.it

- d) l'ufficio di cui alla lettera b) osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
- e) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet di cui all'articolo 1.3, lettera c), dal quale può essere scaricata liberamente;
- f) l'intera documentazione progettuale è disponibile, nel luogo, con le modalità e nei termini di cui alle lettere a), b) e c), in forma gratuita, fermo restando che il richiedente deve presentarsi con un supporto informatico compatibile USB.

9.2.3. Modello per Offerta economica

Il modello per l'offerta economica di cui al Capo 4, lettera a) è a disposizione degli offerenti unitamente al modello DUGE.

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede competente, con le seguenti precisazioni:

- a) Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrenti dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili dalla Stazione Appaltante secondo le modalità prescritte dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016; il rito "superaccelerato" previsto per le impugnazioni dei provvedimenti di cui alla presente lettera e le conseguenti preclusioni processuali sono disciplinati dall'art. 120 commi 2 bis e 6 bis del D. Lgs. 104/2010;
- b) tutti gli altri atti della procedura sono parimenti impugnabili nel termine di trenta giorni dalla relativa piena conoscenza, secondo il rito "ordinario" previsto dai residui commi del medesimo art. 120 del D. Lgs. 104/2010;

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Interpello

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione

del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procederà all'interpello dei residui operatori economici che hanno partecipato alla procedura, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del lavoro. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Comune di Oliveto Citra nella persona del geom. Ulderico Iannece;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 29 e 53 del D. Lgs. 50/2016.

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 50/2016;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dall'art 217 d.lgs. n. 50/2016 ;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- d) le linee guida dell'ANAC;

10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Oliveto Citra li, 14/09/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Ulderico Iannece

Allegati: modelli per la partecipazione:

Documento unico di gara Europeo (DGUE.xml);

Modello di Offerta Economica;

Atto unilaterale d'obbligo.